

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 aprile 2005, n.16

**Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 14 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 807 datata 14 marzo 2005;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Art. 2 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 2 (Soglie comunitarie). - 1. Le soglie comunitarie sono quelle di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonche' alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2. I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).».

Art. 2.

1. Al comma 4 dell'Art. 7 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera g):

«g) adottare le misure necessarie affinche' soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere; segnalare, in caso di accertato inadempimento, l'inosservanza alla direzione lavori, al committente, agli enti contributivi ed assicurativi ed alla Ripartizione provinciale lavoro.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'Art. 14 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'Art. 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'Art. 15 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'Art. 23 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'Art. 21 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«3. L'impresa invitata singolarmente a partecipare ad una procedura ristretta, ad un appalto concorso ovvero ad una procedura negoziata non puo' presentare l'offerta in associazione temporanea con altre imprese invitate.».

Art. 6.

1. Dopo l'Art. 21 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, viene inserito il seguente Art. 21-bis:

«Art. 21-bis (Societa' tra imprese riunite). - 1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria dei lavori. Tutte le imprese riunite devono far parte della societa', fatto salvo quanto previsto per le associazioni in forma combinata.

2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione, nell'esecuzione del contratto, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite ai sensi dell'Art. 43 della legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione committente, e subordinatamente all'iscrizione della societa' nel registro delle imprese.

4. I lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'Art. 32 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni d'urgenza non e' possibile osservare i termini di cui all'Art. 28 della legge, l'amministrazione committente puo' stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ovvero dalla data di pubblicazione del bando, per gli appalti di importo inferiore;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.».

Art. 8.

1. La lettera d) e la lettera e) del comma 1 dell'Art. 40 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, sono cosi' sostituiti:

«d) forniture e acquisti di attrezzature volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' cui la stessa e' destinata, nonche' per l'alimentazione della scorta di materiale di piu' comune impiego, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria;

e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilita' delle strade nonche' servizi di sorveglianza, pulizia ed altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalita' dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalita' cui gli stessi sono

destinati, fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria.».

Art. 9.

1. Al comma 5 dell'Art. 44 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' aggiunta la seguente lettera f):

«f) abbia reso false dichiarazioni in sede di gara.».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'Art. 59 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e' cosi' sostituito:

«1. L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio e' redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce, entro un termine non superiore a dieci giorni, firmato per avvenuta conoscenza. Se l'appaltatore non firma l'ordine di servizio nel termine fissato, le disposizioni s'intendono come definitivamente accettate.».

Art. 11.

Abrogazioni

1. L'Art. 3 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 aprile 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2005 registro n. 1, foglio n. 11.